



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
*15/099/CR7/C11*

**OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE  
CONCERNENTE: "MISURE PER FAVORIRE LA RICONVERSIONE E LA  
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE" (S1836)**

Le Regioni condividono l'utilità della proposta di legge che vuole incentivare il riutilizzo delle aree industriali dismesse o in via di dismissione, riqualificandole per finalità diverse e contribuendo così sia alla riduzione del consumo del suolo ed al recupero paesaggistico delle aree, che al rilancio produttivo dei territori.

Occorre però comprenderne meglio l'ambito di applicazione e le procedure previste per l'approvazione ed il finanziamento dei progetti, al fine di assicurare che la legge possa essere attuata con regole certe e tempestivamente e gli interventi effettivamente realizzati.

In particolare va chiarito se si vogliono prendere in considerazione anche le aree inquinate che necessitano di previa bonifica o semplicemente le aree dismesse da riconvertire e riqualificare, nelle quali la presenza di edifici contenenti amianto sia solo una possibilità.

Se l'ambito di applicazione vuole comprendere anche alle aree inquinate sono necessari alcuni correttivi che rendano esplicita tale finalità, in quanto attualmente il riferimento è soltanto agli edifici e non, più in generale, alle aree, e si prende in considerazione soltanto l'inquinamento da amianto e non anche da altre sostanze. Se i progetti potranno riguardare tali siti si osserva però che lo stanziamento appare decisamente inadeguato. In passato infatti era stato avviato, in attuazione dell'art. 252 bis del D.Lgs 152/2006, un apposito programma denominato "*Programma Straordinario Nazionale per il recupero economico produttivo di siti industriali inquinati*" approvato con delibera CIPE del 2 aprile 2008, n. 61, che vedeva uno stanziamento di 3.500 milioni di euro e per la quale le Regioni avevano già presentato i progetti al Ministero dello Sviluppo economico che deteneva il Fondo. Il Programma però non ebbe seguito in quanto le risorse furono destinate ad altre finalità e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel merito del provvedimento si riportano di seguito alcune considerazioni:

**Risorse:**

- L'entità dello stanziamento annuale del Fondo (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) appare troppo esigua, ancorché la dicitura "con dotazione iniziale" sembrerebbe evidenziare che lo stanziamento è destinato a crescere;
- Gli interventi vanno attivato con il sistema del cofinanziamento (art. 1, comma 2), ma non sono indicati né i soggetti che dovrebbero intervenire, né le relative percentuali;

- Tra lo stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 1 e la copertura finanziaria di cui all'art. 5 (75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) si registra una incongruenza. Sarebbe utile capirne la motivazione.

#### **Procedure:**

- La proposta di legge parla di una ripartizione delle risorse del Fondo ma non chiarisce se le stesse rimangano in gestione al Ministero per cui le Regioni, per avere il finanziamento, devono adottare e presentare i progetti o, più correttamente, vengano trasferite alle Regioni.
- Non è chiaro se le Regioni siano del tutto libere nella definizione ed attuazione dell'intervento o se debbano procedere ad una previa puntuale ricognizione di tutte le aree dismesse del territorio, nell'ambito delle quali selezionare poi quelle su cui intervenire;
- In ogni caso, nel decreto di cui all'art. 1 comma 4 andrebbe prevista l'Intesa e non il parere della Conferenza Stato-Regioni, trattandosi di misure che ricadono sui singoli territori, della cui attuazione è competente la Regione e sui quali è previsto il cofinanziamento.
- L'art. 2, comma 2 fa riferimento allo strumento dell'Accordo di programma per l'adozione dei progetti, attribuendone alle Regioni la competenza. L'Accordo sostituisce l'approvazione dei piani urbanistici pertanto andrebbe meglio chiarito il ruolo degli enti locali e la coerenza con le competenze e le procedure edilizie ed urbanistiche.
- Si potrebbero meglio precisare alcune formulazioni, come il concetto di "*diffuso abbandono produttivo*" di cui all'art. 1, comma 3", quello di "*edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico*", di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), nonché gli indicatori per il calcolo della quota del 20% di cui alla lettera b) e la percentuale degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale, che devono essere presenti nei progetti, ai sensi della lettera e), comma 1 dell'art. 3.

#### **Priorità:**

- Le Regioni sono un po' perplesse in merito all'introduzione, tra le condizioni per l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 dell'art. 3, delle lettere b) ed e), come pure alla priorità di assegnazione prevista dal comma 2. La finalità dell'intervento, infatti, non dovrebbe infatti essere solo quella del recupero paesaggistico delle aree ma, come precisa la relazione illustrativa, anche quella di rilancio produttivo ai fini occupazionali. Andrebbe pertanto data priorità alle riconversioni con finalità produttiva o quantomeno eliminata la priorità per le finalità pubbliche e di edilizia residenziale pubblica. Tali priorità peraltro sono inopportune qualora l'area di interesse sia un sito inquinato.
- Sempre in merito alle condizioni di ammissibilità di cui al comma 1 dell'art. 3 andrebbe inoltre chiarito se debbano essere presenti tutte contemporaneamente o siano alternative. Il progetto infatti, specie se concernente un insediamento produttivo, difficilmente potrà convivere con altre destinazioni (commerciale, turistico o residenziale sociale).

Roma, 24 settembre 2015.